

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

Capo III

Del patrimonio culturale immateriale

Art. 11

(Partecipazione della collettività)

1. Nell'ambito delle proprie attività di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regione garantisce la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Art. 12

(Misure di sostegno)

1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, la cui misura è fissata con la legge regionale di stabilità.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definiti, altresì, i criteri, le modalità e i termini del finanziamento.